

375027

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

Prot.n° 6630

Brindisi, li 30 GIU. 1950

Uff. Amm.vo

Al Sig. URSO Stefano

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-

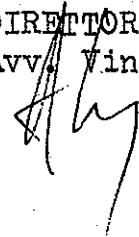
Via Pennich - lotto 4° n. 5/H

CEGLIE MESSAPICO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Si ~~tras~~mette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ dell'ap=
partamento sito in _____ Via _____
n. _____ piano _____, int. _____, nel prendere in possesso i lo=
cali assegnatigli dichiara di avere visitato l'alloggio e di aver
lo trovato in perfetto stato ed adattato all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto
stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte
e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizio
ni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

+

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

Prot. n° 6124
Uff. Amm.vo

Brindisi, li

4 GIU. 1960

OGGETTO: Assegnazione
alloggi in locazione sem-
plice - LECCE 640 -

Al Sig.

Via

Vesta Cosimo
Quindiciata 5
Ceglie Messapica

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via Quindiciata Lotto 4°, Scala 4 Interno 5.

Detto alloggio è composto di vani utili 4 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 6.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo Istituto che il giorno 9 Giugno 1960 dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la I° Palazzina in Via D'Aprile.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, per l'ammontare di L. 16708, come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitti e servizi dal 10 GIU. 1960 al 10 LUG. 1960
L. 510 vano x vani 6 L. 3060
b) - canone consumo acqua normale....." 500
c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale....." 150
d) - I.G.E. 3% su a)....." 92

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3802

- e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)..... " 11406
f) - deposito spese contrattuali " 1500
TOTALE..... L. 16708

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo Vallarino)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

Prot. n° 6124
Uff. Amm.vo

Brindisi, li 4 GIU. 1960

OGGETTO: Assegnazione
alloggi in locazione sem-
plice - LECCE 640 -

Al Sig. Vesta Cosimo
Via Quaranta 5
Ceglie Messapica

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in Via Remondino Lotto A, Scala H Interno 5.

Detto alloggio è composto di vani utili 4 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 6.

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al funzionario di questo Istituto che il giorno 9 Giugno 1960 dalle ore 9 alle ore 12 sarà presso la I° Palazzina in Via D'Aprile.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, per l'ammontare di L. 16708, come appresso dovute:

- a) - mensilità di fitti e servizi dal 10 GIU. 1960 al 10 LUG. 1960
L. 510 vano x vani 6 L. 3060
- b) - canone consumo acqua normale....." 500
- c) - contributo nelle spese di illuminazione alle scale....." 150
- d) - I.G.E. 3% su a)....." 92

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO L. 3802

- e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto)....." 11406
- f) - deposito spese contrattuali " 1500
- TOTALE..... L. 16708

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Upaldo Vallarino)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazioni delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo VALLARINO nella sua qualità di Presidente dell' I. A. C. P.

e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant^e

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il Sig. URSO STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n.5/h del 4° lotto di Case Popolari nel Comune di Ceglie Messapico-640-

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3060 mensili anticipate 36720

~~Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 924~~

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 63

DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Sott. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1963 19 al N. 3825

vol. foglio registro Atti privati ed scatte lire Quattrocento

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1991, n. 1200)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo.

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Inā. sugli affar

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 43
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. URSO STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 196

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/H del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ceglie Messapico-640

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3060 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge de
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, add.



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

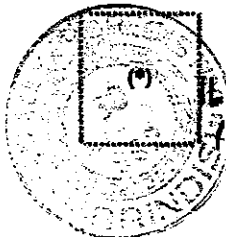
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add.

30 AGO 1962

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE
(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
Dott. Davide Fasano

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
art. 14 della Legge 9-8-1954 n. 640

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerlo in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) a Brindisi-Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il

SIG. URSO STEFANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-19 61

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/H del 4° Lotto
di Case Popolari nel Comune di Ceglie Mes/ L. 640

Durata della locazione: dal 10-8-1961 al 10-8-1962

Corrispettivi pattuiti: £. 3.050 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esecimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A add. 19

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1208

vol. foglio registro dei privati, ed esatte lire Cent. Kochma

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE

Dir. Davide Fasano

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata e per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione o per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.